



L'oner probatorio del danneggiato ai sensi dell'art. 2052 c.c. in tema di danni da fauna selvatica

Descrizione

La Corte di Cassazione (con la sentenza del 19 settembre 2025 n. 259871) ricapitola i principi vigenti in ordine ai danni causati dalla fauna selvatica, sulla base dell'ormai consolidata sua giurisprudenza (cfr. Cass. Civ. dd. 20 aprile 2020 n. 7969; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8384; Cass. Civ. dd. 29 aprile 2020 n. 8385; Cass. Civ. dd. 22 giugno 2020 n. 12113; Cass. Civ. 6 luglio 2020 n. 13848; Cass. Civ. dd. 2 ottobre n. 20997; Cass. Civ. dd. 23 maggio 2022 n. 16550; Cass. Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18085; Cass. Civ. dd. 31 agosto 2020 n. 18087; Cass. Civ. dd. 15 settembre 2020 n. 19101; Cass. Civ. dd. 11 novembre 2020 n. 25280; Cass. Civ. dd. 12 novembre 2020 n. 25466; Cass. Civ. dd. 9 febbraio 2021 n. 3023; Cass. Civ. dd. 23 settembre 2022 n. 27931; Cass. Civ. dd. 14 ottobre 2022 n. 30294; Cass. Civ. dd. 27 aprile 2023 n. 11107). In particolare afferma:

«I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema»;

«nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che



avrebbe dovuto impedire il danno?;

in materia di danni da fauna selvatica a norma dell'art. 2052 c.c., **grava sul danneggiato l'onere di dimostrare il nesso eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre spetta alla Regione fornire la prova liberatoria del caso fortuito, dimostrando che la condotta dell'animale si è posta del tutto al di fuori della propria sfera di controllo, come causa autonoma, eccezionale, imprevedibile o, comunque, non evitabile neanche mediante l'adozione delle più¹ adeguate e diligenti misure concretamente esigibili in relazione alla situazione di fatto e compatibili con la funzione di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema di gestione e controllo del patrimonio faunistico e di cautela per i terzi**.

nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli ed animali selvatici (ipotesi invero statisticamente molto frequente, nel tipo di contenzioso in esame), non può² ritenersi sufficiente ai fini dell'applicabilità del criterio di imputazione della responsabilità di cui all'art. 2052 c.c. la sola dimostrazione della presenza dell'animale sulla carreggiata e neanche che si sia verificato l'impatto tra l'animale ed il veicolo, in quanto, poiché al danneggiato spetta di provare che la condotta dell'animale sia stata la causa del danno e poiché, ai sensi dell'art. 2054, comma 1, c.c., in caso di incidenti stradali il conducente del veicolo è comunque onerato della prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, quest'ultimo per ottenere l'integrale risarcimento del danno che allega di aver subito **dovrà anche allegare e dimostrare l'esatta dinamica del sinistro, dalla quale emerga che egli aveva nella specie adottato ogni opportuna cautela nella propria condotta di guida (cautela da valutare con particolare rigore in caso di circolazione in aree in cui fosse segnalata o comunque nota la possibile presenza di animali selvatici) e che la condotta dell'animale selvatico abbia avuto effettivamente ed in concreto un carattere di tale imprevedibilità ed irrazionalità per cui nonostante ogni cautela non sarebbe stato comunque possibile evitare l'impatto, di modo che essa possa effettivamente ritenersi causa esclusiva (o quanto meno concorrente) del danno**.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

04 Ott 2025